

Accordo sul riconoscimento della dignità (valore intrinseco) TARMED

tra

**gli assicuratori secondo la Legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni,
rappresentati dalla
Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),**

l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM),

**l'Assicurazione per l'invalidità,
rappresentata dall'
Ufficio federale delle assicurazioni sociali**

detti in seguito assicuratori

e

la Federazione dei medici svizzeri (FMH)

In virtù dell'art. 2 cpv. 1 lett. e) della Convenzione tariffaria TARMED del 28 dicembre 2001 viene stipulato quanto segue:

¹ Le parti contraenti si accordano sull'applicazione del concetto del valore intrinseco, versione 9.0.

² Il presente Accordo entra in vigore il 1° aprile 2002; resta riservata la votazione generale dei membri della Federazione dei medici svizzeri FMH.

³ La procedura di disdetta è retta dall'art. 28 della Convenzione tariffaria TARMED del 28 dicembre 2001.

Annesso: Concetto del valore intrinseco TARMED, versione 9.0

Lucerna / Berna, 28 dicembre 2001

Federazione dei medici svizzeri (FMH)

Il presidente:

H.H. Brunner

Il segretario generale:

F.X. Deschenaux

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

Il presidente:

W. Morger

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Divisione assicurazione invalidità

La vicedirettrice:

B. Breitenmoser

Ufficio federale dell'assicurazione militare

Il vicedirettore:

K. Stampfli